

## FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO

### I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA

#### PARERE N. 7 DEL 23 marzo 2011

#### Penalità e interessi di mora per il ritardo nei pagamenti

#### IL QUESITO

La società in nome collettivo di cui sono amministratore, sulla base di un contratto di fornitura ha venduto una grossa quantità di pesce fresco ad un ristorante ma, nonostante la fattura sia stata regolarmente ricevuta dal cliente da diverse settimane e abbia più volte sollecitato il pagamento concordato, il pagamento non è stato effettuato. Desidero cortesemente sapere se oltre all'importo indicato in fattura, ho diritto ad un risarcimento e, in caso positivo, secondo quali modalità? E' possibile avere una disamina delle problematiche civilistiche e fiscali?

\*\*\*

#### PREMESSA

La base imponibile ai fini IVA delle cessioni di beni o delle prestazioni di servizi è rappresentata, in linea generale, dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente dei beni o al prestatore dei servizi in base alle condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti (articolo 13, primo comma, del DPR n. 633/1972).

#### LE SOMME AVENTI NATURA RISARCITORIA

Vi sono, tuttavia, una serie di somme o importi che a volte vengono addebitate in fattura alla controparte in quanto accessorie alle operazioni effettuate, ma che devono considerarsi escluse dal computo della base imponibile (articolo 15 del DPR n. 633/1972). Ciò in quanto le stesse non hanno natura di controprestazione per la cessione del bene o per la prestazione del servizio a cui fanno riferimento, ma costituiscono semplici movimenti finanziari. Pertanto, tali somme non rilevano ai fini del volume di affari né, altresì, con riferimento alla formazione dello *status* e del *plafond* disponibile previsto per i cd. "esportatori abituali".

Tra le diverse fattispecie non rilevanti ai fini Iva riportate all'articolo 15 del decreto IVA rientrano anche le somme aventi natura risarcitoria e, in particolare (articolo 15, comma 1, n. 1, del DPR n. 633 del 1972):

- gl'interessi moratori;
- le penalità.

#### GLI INTERESSI MORATORI

Per quanto concerne, in particolare, gl'interessi moratori, questi corrispondono alle somme pagate a titolo di risarcimento del danno determinato dal ritardato pagamento di una somma di denaro

dovuta in base ad un contratto. Relativamente a tale fattispecie, si evidenzia preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'articolo 1224 del codice civile, gli interessi moratori sono dovuti dal giorno in cui il debitore, a seguito di una intimazione o richiesta fatta per iscritto dal creditore, è costituito in mora, nel limite dell'interesse legale fissato dall'articolo 1284 del Codice Civile. Tuttavia, il decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, di recepimento della direttiva 2000/35/CE, ha modificato profondamente i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico degli operatori commerciali. Le descritte disposizioni del codice civile si applicano, infatti, esclusivamente con riferimento alle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori o di enti associativi aventi scopo non economico (quali le ONLUS, le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni), sempre che esse non svolgano attività d'impresa.

La disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 riguarda, invece, i contratti che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi che coinvolgono imprese/professionisti o pubbliche amministrazioni (sono comunque esclusi dalla disciplina in questione i crediti derivanti da appalti pubblici).

In base a tale nuova disciplina, nel caso in cui il creditore adempie agli obblighi contrattuali e di legge senza ricevere nei termini l'importo del corrispettivo dovuto (salvo che il ritardo non sia imputabile al debitore) gli interessi decorrono automaticamente (senza, quindi, costituzione in mora) a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento.

Nel caso in cui, invece, le parti non abbiano previsto un termine di pagamento, gli interessi maturano (ricordiamo al riguardo che non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e che, se quest'ultimo scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo) decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento avente contenuto equivalente. Laddove non sia certa la data di acquisizione materiale di tali documenti o il debitore abbia ricevuto gli stessi prima del ricevimento del bene o della prestazione, la decorrenza coincide con la data di ricevimento del bene o della prestazione del servizio. Infine, il dies a quo è costituito dalla data di accettazione o di verifica della conformità del bene o del servizio alle previsioni contrattuali nel caso in cui il debitore abbia ricevuto la fattura o la richiesta di pagamento prima della data stabilita dalla legge o dal contratto per l'accettazione/verifica.

#### **INTERESSI DI MORA NELLA VENDITA DI BENI DETERIORABILI**

Con riferimento, poi, ai prodotti alimentari deteriorabili, oggetto del caso in questione, gli interessi maturano decorsi 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni. Ricordiamo, al riguardo, che per "prodotti alimentari deteriorabili" si intendono quelli individuati dal Decreto Ministero della Sanità 16/12/1993. Inoltre, per quanto concerne la misura del tasso d'interesse, dovrà utilizzarsi, salvo diverso accordo delle parti (non sono possibili, invece, deroghe per le cessioni di prodotti alimentari deteriorabili), il tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea (attualmente l'1 %) aumentato di 7 punti percentuali (9 punti percentuali nel caso di prodotti deteriorabili).

#### **LA DISCIPLINA IVA DEGLI INTERESSI DI MORA**

Ritornando ora alla disciplina IVA relativa all'operazione in questione, occorre sottolineare che gli interessi di mora fuori campo di applicazione dell'Iva ex art. 15 del DPR n. 633/72, non devono essere confusi con quelli per dilazione di pagamento, i quali vengono addebitati al debitore in virtù della concessione allo stesso di un termine per il pagamento del prezzo. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, questi ultimi, infatti, sono esenti da IVA (art. 10, DPR n. 633/72) anche se addebitati nella stessa fattura di vendita imponibile.

#### **LA PENALE**

Con riferimento al caso in questione occorrerà, poi, verificare anche se sia stata contrattualmente stabilita una penalità in caso di ritardo nel pagamento. Le penalità costituiscono somme previste dalle parti di un contratto per il caso in cui non vengano rispettati gli accordi, totalmente o

parzialmente nell'adempimento gli obblighi contrattuali per ritardi o altre irregolarità da parte del cessionario o committente (es. somme versate a titolo di caparra nell'ambito di contratti concernenti prestazioni alberghiere soggette ad IVA - Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 luglio 2007 – causa C-277/05).

#### **LA DISCIPLINA IVA DELLE PENALI**

Anche queste somme sono escluse dalla base imponibile (cfr. anche RM n. 64 del 2004) e ciò pure nell'ipotesi, prevista dall'articolo 15, secondo comma, del decreto IVA, in cui sia, invece, il venditore a dover versare somme al cessionario o committente a titolo di penalità (es. penalità per ritardata consegna di beni acquistati).

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- Articolo 15, comma 1, n. 1, del DPR n. 633 del 1972
- Articolo 13 del DPR n. 633 del 1972
- Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002
- Decreto Ministero della Sanità 16/12/1993

#### **PRASSI DI RIFERIMENTO**

- Risoluzione Agenzia delle entrate n. 64 del 2004

#### **GIURISPRUDENZA DI RIFERIMENTO**

- Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 luglio 2007 – causa C-277/05

Fondazione Studi  
**IL PRESIDENTE**  
**Rosario De Luca**



